



VERBALE n.8 DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO

Seduta del 2 luglio 2020

L'anno duemilaventi addì due del mese di luglio alle ore 19.30, presso la sala di Rappresentanza in piazza Libertà 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunita la Commissione consiliare permanente *Bilancio*.

Partecipa all'adunanza la Segretaria della commissione Dott.ssa Gabriella Vago, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti:

n.	Nome	Cognome	Qualifica	presenti	
1	Elisabetta	Viganò	Presidente	si	4
2	Patrizia	Bertocchi	Componente	si	8
3	Davide	Vismara	Componente	no	2
4	Agostino	Silva	Componente	si	4
5	Ilaria Anna	Cerqua	Componente	si	2
6	Luca Raffaele	Montecampi	Componente	si	2
7	Tiziano	Mariani	Componente	no	1

Sono inoltre presenti:

- L'assessore al Bilancio William Viganò;
- Il dirigente dell'Area affari economico finanziari e servizi alla città Dr. Viscardi Corrado;
- La responsabile del servizio Entrate Dott.ssa Lanzani Silvia;

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Nuovo regolamento Imu;
3. Varie ed eventuali.

La Presidente apre la seduta alle ore 19.30 ringraziando tutti i presenti per la loro partecipazione e mi autorizza, con il consenso degli altri commissari, alla registrazione della seduta, per agevolare la stesura del presente verbale.

Dopo la lettura del primo punto all'ordine del giorno, con l'assenso degli altri componenti la commissione, dichiara approvati i verbali delle sedute del 12 giugno e del 22 giugno.

Continua passando al secondo punto all'ordine del giorno: "Il nuovo regolamento IMU", che precisa essere stato recapitato, insieme alla convocazione, a tutti i componenti la commissione. La legge 27 dicembre 2019 n. 160, la legge finanziaria 2020, ha attuato

l'unificazione Imu/Tasi cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, però mantiene, comunque, una continuità con la normativa precedente. La Presidente chiede quindi chiarimenti relativamente a questa continuità, cioè vuole capire il lavoro che è stato fatto per la stesura del nuovo regolamento.

Risponde quindi in prima battuta il Dott. Viscardi per una generale premessa. Verissimo, afferma, che c'è una continuità con la normativa precedente, infatti gli elementi fondanti della nuova Imu sono i medesimi della "vecchia Imu", se così si può dire, e precedentemente dell'ICI. La materia, però, viene disciplinata in maniera totalmente nuova e ricorda, che con deliberazione n. 5 del 21 gennaio 2020, il Consiglio Comunale ha preso atto della inapplicabilità del regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria, di cui alla deliberazione di C.C. n.56 del 1° luglio 2014, per le annualità di imposta 2020 e successive, tenendo ferma l'applicabilità del regolamento, ai rapporti giuridici già sorti o che potranno sorgere in relazione all'attività di accertamento, riscossione, anche in forma coattiva, e rimborso delle annualità di imposta 2019 e precedenti. La legge 27 dicembre 2019 n.160 aveva previsto il termine del 30 giugno 2020, per l'approvazione delle delibere concernenti sia le aliquote che il regolamento, termine spostato successivamente, in materia implicita, al 31 luglio 2020, dal Decreto Rilancio, che ha riunito nel termine per l'approvazione del bilancio di previsione anche il termine per l'approvazione del regolamento e delle aliquote IMU. Peraltro lo stessa tecnica è stata utilizzata anche per la Tari.

Per riassumere è pur vero che ci sono elementi di continuità ma è altrettanto vero che la norma è nuova. Fa salva, aggiunge il dott. Viscardi, la generale potestà regolamentare di Province e Comuni sancita dall'art.52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Precisa, poi, il dott. Viscardi che è stata fatta anche una scelta di campo per la redazione del regolamento. In questo momento le tecniche di normazione regolamentare sono sostanzialmente due: quella del *regolamento compilativo* (adottata) e quella del *regolamento dinamico*. La differenza sta nel fatto che con la prima tecnica c'è la riproposizione di disposizioni che hanno comunque forza normativa, anche se riportate nel regolamento, con la seconda tecnica si costruisce invece un regolamento scarno, che va a disciplinare solo quelle poche fattispecie lasciate alla discrezionalità dell'ente, dicendo con una norma di chiusura che per il resto ci si adegua a quanto stabilito dalla legge.

Il regolamento, redatto con il metodo compilativo, è un documento snello che riassume le principali disposizioni in materia di Imu, una sorta di vademecum.

La scelta di adottare la tecnica del regolamento compilativo è stata suggerita dal servizio tributi che ritiene in questo modo di andare maggiormente incontro alle esigenze del contribuente, perché riunire in un testo comunque snello, (si tratta solo di una ventina di articoli) e riproporre in maniera semplice le disposizioni di legge, aiuta il cittadino/contribuente ad avere chiarezza.

Interviene a questo punto la consigliera Cerqua per affermare la sua piena condivisione alla scelta operata, il documento risulta sicuramente chiaro, ma suggerisce di aggiornarlo con i riferimenti normativi in calce. Aggiunge che, a suo parere, avere le disposizioni normative richiamate nelle note aiuta sicuramente la lettura e permette, senza ulteriori ricerche, di capire la materia ed il contesto normativo in cui è calata.

Replica la dott. ssa Lanzani di aver valutato questa opzione, che peraltro, aggiunge il dott. Viscardi, è stata adottata per la predisposizione del regolamento di contabilità, ma di essere arrivata alla conclusione che per operare l'aggiunta di note in calce occorrerebbe cambiare lo stile del regolamento. I riferimenti, infatti, andrebbero continuamente aggiornati, altrimenti rischierebbero di diventare obsoleti.

Il dott. Viscardi interviene nuovamente per ricordare che i tempi per l'approvazione del regolamento sono stretti e in questa fase riesce difficile accogliere il suggerimento, sia pur condivisibile e interessante, della consigliera Cerqua. Anche la Presidente manifesta lo stesso pensiero.

Il consigliere Silva prende la parola per leggere ad alta voce l'articolo 5, comma 3, del regolamento, che richiama espressamente i riferimenti normativi e, partendo da questo esempio, arriva a concludere che, a suo parere, il regolamento non necessita di ulteriori ritocchi.

Nuovamente la consigliera Cerqua puntualizza di essere convinta della bontà dell'operazione di completamento con le note, pur nella consapevolezza delle difficoltà legate ai tempi risicati per l'approvazione del regolamento.

La dott.ssa Lanzani prosegue nella esposizione dell'argomento, affermando, in prima battuta, che la legge 27 dicembre 2019 n. 160, la legge finanziaria 2020 ha avuto sostanzialmente un impatto forte per i comuni che avevano istituito la Tasi, per il Comune di Seregno, in realtà, sostiene, non si è modificato molto.

Illustra le modifiche che sono state fatte.

Una prima modifica riguarda la definizione di "abitazione principale", il legislatore qui, a suo parere, ha corretto alcuni errori riportati nel testo di legge precedente, quegli errori o dimenticanze che poi lasciavano dubbi interpretativi. Riporta alcuni esempi e tra questi la precisazione fatta alla lettera d) del comma 5, dell'articolo 2 del regolamento che recita di considerare abitazione principale: "la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso", mettendo in evidenza e facendo prevalere il bene dei figli.

La seconda modifica riguarda la definizione di terreno agricolo, che al comma 3, dell'articolo 2, del regolamento, viene definito come terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Questa precisazione permette di risolvere alcune problematiche, che si erano riproposte negli anni con riferimento agli orti.

Per quanto riguarda le aree fabbricabili, continua la dott.ssa Lanzani, è stato mantenuto il riferimento al vecchio regolamento. Interviene a questo punto il dott. Viscardi per spiegare il sistema di valutazione delle aree fabbricabili con un meccanismo matematico molto elaborato.

Precisa che al comma 5, dell'articolo 6 del regolamento, viene riportato che, con riferimento all'anno di imposta 2020, il valore base di riferimento per la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili sono quelli già stabiliti per l'anno di imposta 2019 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14 febbraio 2019. Per gli anni successivi al 2020 il Comune si riserva di determinare annualmente.

Riprende la parola la dott.ssa Lanzani per affermare che la grande rivoluzione introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, riguarda l'attività di accertamento. I nuovi avvisi di accertamento, infatti, conterranno l'indicazione che essi stessi costituiscono *titolo esecutivo*, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi i termini di legge, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza previa notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

Spiega quindi i passaggi dell'attività di accertamento che venivano fatti con il vecchio regolamento, entrando nel merito delle varie fasi, ed evidenziando che, pur non avendo ancora piena contezza dei passaggi che seguiranno con il nuovo avviso di accertamento, sicuramente il procedimento di contestazione e recupero del credito sarà più immediato.

Interviene la consigliera Cerqua per fare alcune domande relativamente alle nuove caratteristiche dell'avviso di accertamento *come titolo esecutivo*, risponde nei limiti delle sue attuali conoscenze la dott.ssa Lanzani con il supporto del dott. Viscardi. Si apre una disquisizione sull'iter procedimentale del nuovo avviso di accertamento.

La dott.ssa Lanzani passa poi all'articolo 18 del regolamento, relativo alle dilazioni di pagamento per gli importi degli avvisi di accertamento. Precisa che l'atteggiamento dell'ente è sempre stato quello di andare incontro alle esigenze dei contribuenti e quindi di concedere, senza troppa difficoltà, la rateizzazione dei pagamenti. Aggiunge che le rate concesse potevano arrivare fino ad un massimo di ventiquattro. La legge, oggi, per importi superiori ai seimila euro, dà la possibilità di rateizzare fino ad un massimo di trentasei.

Per quanto riguarda il differimento nei pagamenti la dott.ssa Lanzani cita l'articolo 20 del regolamento il quale recita che; "il Comune si riserva, con atto di natura regolamentare, di stabilire differenti termini per i versamenti dell'imposta municipale propria per situazioni particolari", recependo per l'anno 2020 quanto deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 12 giugno 2020.

All'articolo 10 del regolamento viene recitato che è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, continua la dott. Lanzani e aggiunge che, ai sensi dell'articolo 9, sono esenti dall'imposta, gli immobili relativi a esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono oltre sei mesi.

Il Presidente interviene per chiedere in riferimento all'articolo 16 - Funzionario responsabile di imposta, che conferma la dott.ssa Lanzani essere stato presente anche nel vecchio regolamento.

La consigliera Cerqua chiede se nella redazione del documento si è preso spunto dai modelli e proposti da Ifel/Anci, che sono ritenuti validi. La dott.ssa Lanzani annuisce.

Interviene ancora la Presidente per chiedere chiarimenti in merito al comma 5, dell'articolo 12 del regolamento, chiarimenti che vengono forniti dalla dott.ssa Lanzani e dal dott. Viscardi.

Richiede, ancora la Presidente, delucidazioni in materia di rimborsi, articolo 14, puntualizzando che forse andava precisato "su istanza del contribuente".


La dott. Lanzani chiarisce che, a fronte di una istanza, il servizio tributi ha sempre provveduto a rimborsare, ma che ovviamente riesce difficile capire e controllare quando un contribuente versa in eccesso, perché per quanto controllate e controllabili, le variabili in gioco sono troppe ed porta alcuni esempi.

Alle ore 20.45 non essendoci altre domande la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Elisabetta Viganò)



IL SEGRETARIO
(Vago Gabriella)

